

360077

# Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474) Partita IVA e C. F. 00061820742

Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. n. 3545

li. 21 APR. 2011

SETTORE INQUILINATO

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE  
SEDE

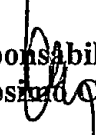
Oggetto : Trasmissione assegni circolari-non trasferibili- per registrazione telematica contratti di locazione alloggi.

Per i provvedimenti di competenza, ai fini della registrazione telematica con il competente Ufficio delle Entrate, allegati alla presente si trasmettono i sottoelencati assegni bancari circolari non trasferibili:

- **Assegno n. 7.310.235.928-08- non trasferibile – UniCredit - di € 67,00 (sessantasette/00)** per tassa registrazione contratto di locazione a seguito di Regularizzazione del Rapporto Locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig. **DISANTANTONIO LUCIANO – Viale Arno n. 38/A/29 - BRINDISI.**

**Assegno n. 7.310.235.929-09- non trasferibile – UniCredit - di € 87,72 (ottantasette/72)** per bolli contratto di locazione a seguito di Regularizzazione del Rapporto Locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig. **DISANTANTONIO LUCIANO – Viale Arno n. 38/A/29 - BRINDISI.**

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.  Cannalire

Il Responsabile del Settore  
(Dott.  Franco Stasi)

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta



sul  
C/C n. 203729

di Euro 107,74

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE SENSI  
ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010804548/0  
DI SANTANTONIO LUCIANO  
VIALE ARNO 38 A29  
72100 - BRINDISI

Canone Locazione Marzo/2010

Scadenza: 10-03-2010

87/101 05 15-04-11 R1  
0095 €\*107,74\*  
VCY 0832 €\*1,10\*  
P.0065

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta



sul  
C/C n. 203729

di Euro 215,48

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE SENSI  
ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010804548/0  
DI SANTANTONIO LUCIANO  
VIALE ARNO 38 A29  
72100 - BRINDISI

Deposito Cauzionale 2010

Scadenza: 10-03-2010

87/140 04 04-11-10 R1  
0196 €\*215,48\*  
VCYL 0196 €\*1,10\*  
P.0082

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

## Settore Inquilinato

Il sottoscritto Di Santantonio Luciano, nato il 16.04.1958, a Brindisi conduttore di un alloggio ERP [cod. utente: 111.01.080.4548-0] sito nel Comune di Brindisi alla via Arno,38 scala A int.29, dichiara di essere debitore della somma di **€7.025,67** = dovuta a questo IACP di Brindisi per canoni di locazione già scaduti sino a tutto il 31.12.2010.- **Stipula contratto di locazione** \* - L.R. Puglia n.1 del 12.01.2005 art.60; L.R. Puglia n.5 del 16.03.2009. Regolarizzazione del rapporto locativo .

A tal fine il sottoscritto chiede di poter estinguere il predetto debito di **€7.025,67=** secondo modalità e termini meglio dettagliati di seguito e comunque a fa data dal 18.05.2011.

Il sottoscritto si impegna altresì a corrispondere gli interessi al tasso legale corrente sulla complessiva somma pari a **€105,38** = il tutto oltre al regolare pagamento delle ordinarie quote mensili dovute.

Il sottoscritto dichiara che i primi versamenti copriranno, sino ad estinzione, solo la somma dovuta per interessi.

Nel caso di favorevole accoglimento della presente istanza, il sottoscritto si dichiara consapevole che il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza fissata, comporterà l'annullamento della presente rateizzazione e conseguentemente l'espletamento da parte dello IACP delle procedure legali per il recupero del residuo importo dovuto, nonché per il rilascio dell'alloggio.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto si impegna , quindi a corrispondere la complessiva somma di-----  
**€7.131,05= ( Eurosettimilacentotrentauno/05)** nei seguenti modi:

N. 11 rate di **€50,00** = ciascuna a decorrere dal 18.05.2011 sino al 1 8.03.2012;

N. 01 rate , ossia la " dodicesima" con scadenza il 18.04.2012 di **€6.581,05=**

---

**\*P.S. : Si allega copia di comunicazione del 12.03.2010 prot. n. 3647;  
- copie di ricevute di versamento riferite agli obblighi contrattuali.**

---

Il Conduttore

Identificato su esibizione di Carta d'Identità si allega in copia alla presente rateizzazione.

---

Brindisi, 18.04.2011

Il Responsabile del procedimento  
( Rag. Francesco Crusi)

Il Responsabile del Settore  
( Dott. Franco Stasi )

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L' I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D. L. LGS n. 196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue:

- 1- Il trattamento dei dati forniti dalla S.V, è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP;
- 2- Il conferimento dei dati da parte della s,v, è obbligatorio per disposizioni normative (leggi e regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale;
- 3- Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
- 4- I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
- 5- Ai sensi di cui all'art. 7 del D.L. GS. N. 196/2003, la S.V. ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
- 6- Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi e che il responsabile del trattamento dei dati è il Rag. Francesco Crusi .

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

Prospetto di calcolo Canoni Oggettivi

1110108045480 DI SANTANTONIO LUCIANO

VIALE ARNO

72100 BRINDISI

38 A 29

| Anno Costruzione | Costo Base | Tipologia | Demografia | Ubicazione | Livello | Conservazione | Superficie |
|------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1989             | 390,96     | 0,80      | 0,95       | 1,00       | 1,00    | 1,00          | 83,93      |

| Anno Dal | Al   | Anno Costruzione | Costo Base | Vetusta | Costo Unitario | Valore Locativo | Canone Mensile | Indice Istat | Importo Istat L.R. 3/96 | 30% puglia | Canone Oggettivo Mensile | Canone Oggettivo Annuo |
|----------|------|------------------|------------|---------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| 1990     | 4 12 | 1989             | 390,96     | 1       | 389,98         | 32.731,23       | 95,46          | 0            | 0,00                    | 0,00       | 95,46                    | 859,14                 |
| 1991     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 1       | 389,98         | 32.731,23       | 95,46          | 4,199        | 4,00                    | 0,00       | 99,47                    | 1.193,64               |
| 1992     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 1       | 389,98         | 32.731,23       | 95,46          | 9,119        | 8,70                    | 0,00       | 104,17                   | 1.250,04               |
| 1993     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 1       | 389,98         | 32.731,23       | 95,46          | 13,619       | 13,00                   | 0,00       | 108,46                   | 1.301,52               |
| 1994     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 1       | 389,98         | 32.731,23       | 95,46          | 17,19        | 16,41                   | 0,00       | 111,87                   | 1.342,44               |
| 1995     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 1       | 389,98         | 32.731,23       | 95,46          | 20,44        | 19,51                   | 0,00       | 114,97                   | 1.379,64               |
| 1996     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,99    | 386,08         | 32.403,92       | 94,51          | 25,67        | 24,26                   | 35,63      | 154,40                   | 1.852,80               |
| 1997     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,98    | 382,18         | 32.076,61       | 93,55          | 29,34        | 27,44                   | 36,30      | 157,30                   | 1.887,60               |
| 1998     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,97    | 378,28         | 31.749,30       | 101,86         | 29,02        | 29,56                   | 39,42      | 170,84                   | 2.050,08               |
| 1999     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,96    | 374,38         | 31.421,99       | 100,81         | 30,675       | 30,92                   | 39,52      | 171,25                   | 2.055,00               |
| 2000     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,95    | 370,48         | 31.094,67       | 99,76          | 32,25        | 32,17                   | 39,58      | 171,51                   | 2.058,12               |
| 2001     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,94    | 366,58         | 30.767,36       | 98,71          | 34,5         | 34,05                   | 39,83      | 172,59                   | 2.071,08               |
| 2002     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,93    | 276,33         | 23.192,42       | 74,40          | 37,5         | 27,90                   | 30,69      | 133,00                   | 1.596,00               |
| 2003     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,92    | 273,35         | 22.943,04       | 73,60          | 40,05        | 29,48                   | 30,92      | 134,01                   | 1.608,12               |
| 2004     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,91    | 270,38         | 22.693,65       | 72,80          | 43,125       | 31,39                   | 31,26      | 135,46                   | 1.625,52               |
| 2005     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,9     | 267,41         | 22.444,27       | 72,00          | 45,825       | 32,99                   | 31,50      | 136,50                   | 1.638,00               |
| 2006     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,89    | 264,44         | 22.194,89       | 71,20          | 47,925       | 34,12                   | 31,60      | 136,93                   | 1.643,16               |
| 2007     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,88    | 261,47         | 21.945,51       | 70,40          | 50,325       | 35,43                   | 31,75      | 137,59                   | 1.651,08               |
| 2008     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,87    | 258,50         | 21.696,13       | 69,60          | 52,35        | 36,44                   | 31,81      | 137,86                   | 1.654,32               |
| 2009     | 1 12 | 1989             | 390,96     | 0,86    | 255,53         | 21.446,75       | 68,80          | 55,725       | 38,34                   | 32,14      | 139,29                   | 1.671,48               |
| 2010     | 1 2  | 1989             | 390,96     | 0,85    | 252,56         | 21.197,37       | 68,00          | 58,425       | 39,73                   | 32,32      | 140,06                   | 280,12                 |

€ 32.668,90

Totale al netto dell' abbattimento del 70% previsto per legge:

€ 9.800,67

# TRIBUNALE DI BRINDISI

UFFICIO DEL GIUDICE MONOCRATICO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Brindisi dr. Sergio Mario TOSI

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa penale

contro

- 1) PEZZUTO Antonio, n. a Brindisi il 7/2/1965 ed ivi res. in viale Arno, 38 – LIBERO ASSENTE
- 2) CUCURACHI Salvatore, n. a Brindisi il 24/3/1938 ed ivi res. in viale Arno, n. 38 – LIBERO PRESENTE
- 3) DISANTANTONIO Luciano, n. a Brindisi il 16/4/1958 ed ivi res. in viale Arno n. 38 – LIBERO ASSENTE
- 4) SGURA Salvatore, n. a Brindisi l'11/9/66 ed ivi res. in viale Arno n. 38 – LIBERO PRESENTE

### Imputati

Del reato di cui agli artt. 110 – 633/639 bis c.p. in quanto, in concorso tra loro occupavano arbitrariamente gli appartamenti di proprietà pubblica dell'IACP di Brindisi ubicati in viale Arno n. 38 (rispettivamente: piano terzo – interno n.9 – piano quarto-interno n. 10, piano nono-interno n.26; piano decimo – interno n. 28; piano decimo – interno n. 29)

Accertato in Brindisi fino al novembre 2003 e in permanenza

Sent. N. 293/07

in data 20/3/07

N. 354/05

Reg.Gen. Trib.

N 5446/03

Reg.Not.reato

depositata in cancelleria

oggi 21.5.07

Il Funzionario  
IL CANCELLIERE  
QUITADAMO Rosina

Li

Fatto avviso ex art. 15  
D.M. n. 334/89

Li

23 MAG. 2007  
inviati estratti e avvisi ex  
art. 548,3° c., CPP

Li

Fatti avvisi ex art. 548,2°

Li

inviati avvisi e copie ex  
artt. 584 e 166 att.CPP

Li

inviato estratto N.  
ex art. 28 D.M. n.334/89  
al PM sede

Li

inviato estratto ex art.27  
D.M. n.334/89

N.

del campione penale

Redatta scheda casellario  
Il

## MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con decreto emesso il 7.4.2005, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Gip in sede disponeva la citazione a giudizio di Antonio Pezzuto, Salvatore Cucurachi, Luciano Disantantonio e Salvatore Sgura, imputati del reato di cui agli artt. 110- 633 e 639-bis cp, in quanto, in concorso tra loro, occupavano arbitrariamente gli appartamenti di proprietà pubblica dell'I.A.C.P. di Brindisi ubicati in viale Arno n. 38 (rispettivamente: piano terzo – interno 9; piano quarto – interno 10; piano nono – interno 29). Accertato in Brindisi fino al novembre 2003 e in permanenza.

La comparizione veniva disposta per l'udienza del 28.6.2005 dinanzi questo Tribunale in composizione monocratica, seconda sezione penale: in detta udienza. L'istruttoria dibattimentale si articolava nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle difese dei prevenuti, nell'escussione dei testi Carlo Martello (udienza 23.11.2005 e 11.1.2006), Donata Sciurti, Simona Sciurti, Maria Mongelli, Maria Luisa Giannotte, nonché nell'esame degli imputati Antonio Pezzuto e Salvatore Sgura (udienza del 24.10.2006).

Il processo veniva infine discusso dalle parti all'udienza del 20.3.2007, che rassegnavano le conclusioni di cui al verbale, ed il Tribunale decideva come da dispositivo.

2. L'ipotesi accusatoria scaturisce dalle indagini effettuate dalla polizia municipale di Brindisi, che nell'anno 2002 accertava come sei alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari nel palazzo di viale Arno n. 38 erano occupati da persone prive dei requisiti per la loro assegnazione, tra cui gli odierni imputati Antonio Pezzuto, Salvatore Cucurachi, Luciano Disantantonio e Salvatore Sgura.

Precisava in particolare il teste Carlo Martello, in servizio presso il suddetto organo di p.g., che da più approfondite verifiche emergeva che tali alloggi, in realtà, erano stati affidati provvisoriamente "in custodia fiduciaria" dal comune di Brindisi ad alcuni abitanti che già occupavano altri alloggi comunali situati in via Po' e via Garigliano, nel rione Perrino di questo comune, i quali erano stati demoliti. L'amministrazione comunale aveva quindi costituito un'apposita commissione, che aveva provveduto a stilare una graduatoria in base alla quale assegnare i citati alloggi, cosiddetti "case parcheggio". Questa graduatoria era stata successivamente approvata dalla giunta municipale di Brindisi con delibera n. 551 del 9.3.1990 (in atti).

Donata Sciurti, coniuge dell'imputato Salvatore Cucurachi rappresentava di essersi trasferita con la sua famiglia in via Arno n. 38 nel 1990, aggiungendo che nell'occasione le chiavi dell'alloggio gli erano state consegnata direttamente dal costruttore della palazzina, presente in loco unitamente ad un ingegnere in rappresentanza del comune di Brindisi.

Simona Sciurti, moglie dell'imputato Salvatore Sgura, riferiva che prima di sposarsi era andata a convivere con l'allora fidanzato presso l'abitazione del cugino del padre della donna, Vladimiro Gianniello, seguendo quest'ultimo allorquando costui si era trasferito in via Arno n. 38.

Chiariva Salvatore Sgura che quanto sopra si era verificato nel 1990, dovendo lo stabile di via Po' nel quale la coppia coabitava con il citato Vladimiro Gianniello essere abbattuto perché pericolante.

Anche Maria Mongelli, suocera dell'imputato Antonio Pezzuto, dichiarava di essersi trasferita nel 1990 presso la "casa parcheggio" di viale Arno n. 38, dove anche il prevenuto era andato ad abitare nel 1995 a seguito del matrimonio contratto con sua figlia, e ciò a causa delle precarie condizioni economiche che non avevano consentito alla coppia di reperire altro alloggio.

Tale versione dei fatti veniva puntualmente riscontrata anche dalla figlia della Mongelli, Maria Luisa Giannotte, e dallo stesso Antonio Pezzuto.

3. Sulla scorta delle emergenze istruttorie reputa il Tribunale che la pubblica accusa non abbia fornito al di là di ogni ragionevole dubbio la prova della penale responsabilità degli odierni imputati, essendo carente, nel caso di specie, il comportamento idoneo ad integrare la fattispecie criminale ipotizzata (da ultimo, si veda Cass., sez. II, sentenza n. 2337 del 2006).

Premesso infatti che nel reato di cui all'art. 633 cp il concetto di invasione va ricondotto ad una qualunque introduzione dall'esterno con modalità violente (Cass. 22.2.2000, Faggi, rv. 215704),

la semplice detenzione da parte dei prevenuti degli alloggi di via Arno n. 38 al momento dei controlli effettuati dalla polizia municipale di Brindisi non rappresenta comportamento tale da poter essere qualificato come invasione in senso penalistico. Del resto, se tale comportamento fosse stato attuato in violazione dei vincoli imposti all'assegnatario, ciò può rilevare ai fini amministrativi o civilistici, ma non è sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall'art. 633 cp. In particolare, poi, sembra comunque mancare l'elemento soggettivo del reato. Infatti, il reato presuppone nell'agente il dolo specifico dell'occupazione della cosa altrui al fine di trarne profitto e la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo così connotato non discende in modo automatico dalla consapevolezza che la proprietà contestava la legittimità dell'occupazione, ancorché si voglia ipotizzare che gli imputati fossero consapevoli dei divieti imposti dall'ente proprietario. Occorre la dimostrazione di un qualche elemento positivo idoneo a comprovare che l'intento degli odierni prevenuti fosse proprio quello di sottrarre le unità immobiliari indicati in rubrica alla disponibilità dell'IACP, elemento che manca assolutamente nel caso di specie quantomeno in relazione alle posizioni di Antonio Pezzuto, Salvatore Cucurachi e Salvatore Sgura, ove al contrario la dedotta autorizzazione ottenuta dal legittimo detentore - seppure a titolo di "custodia fiduciaria" - dimostra la mancanza di qualsiasi dolo nel

senso voluto dall'art. 633 cp.

Si impone pur sempre, nel caso della imputazione di cui alla citata norma, l'indagine sulla coscienza e volontà dell'agente di porre in essere un comportamento intimamente connesso alla consapevole appartenenza del bene ad un altro soggetto (vedi sent. n. 6949, del 17.5.1988 - 9.5.1989 sez. II ric. Oliva, rv. 181298). È stato affermato, da un'opinione giurisprudenziale che si ritiene di confermare nel presente caso, che la condotta tipica del reato consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: l'art. 633, infatti, non è posto a tutela di un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia già in possesso del bene (detenzione per meglio dire, nel caso di specie, sia pure mediata dalla figura del legittimo assegnatario) deve escludersi la sussistenza del reato (Cass. 14.1.1994, Lazoi). Del resto, è stato anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la sola consapevolezza dell'illegittimità dell'occupazione di un altrui bene immobile non vale, di per sé, a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 633 cp, caratterizzato dalla finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, non potendosi, in particolare confondere - nel caso di beni demaniali - l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie criminosa con quello sufficiente per l'illecito amministrativo dell'omesso pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (Cass., sez. II, sent. n. 14799 del 24.1.2003 - 28.3.2003, ric. Ruffino, rv. 226432).

Il comportamento di Pezzuto, Cucurachi e Sgura, pertanto, per quanto in ipotesi non conforme a diritto, risulta dunque mancare anche di quel dolo specifico necessario alla configurazione della fattispecie criminosa.

Tutti gli imputati devono in conclusione essere mandati assolti perché il fatto non sussiste, non essendo emersi all'esito dell'istruzione dibattimentale certi e sufficienti elementi di prova di responsabilità a carico degli stessi.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'artt. 530 cpp assolve Antonio Pezzuto, Salvatore Cucurachi, Luciano Disantantonio e Salvatore Sgura dal reato contestato perché il fatto non sussiste; indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Brindisi, 20.3.2007

Il giudice

dr. Sergio Mario Tosi  
*Sergio Mario Tosi*



# **ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Prot.n. 2837

Data 28/03/2008

**Settore Inquilinato  
Raccomandata a.r.**

111010804548 - 0  
DISANTANTONIO LUCIANO  
VIALE ARNO, 38/A/29  
72100 BRINDISI

**Oggetto: Legge Regione Puglia n. 1 del 12.01.2005-Art.60 - Legge Regione Puglia n. 40 del 31.12.2007 -art. 3 comma 20 - Regularizzazione rapporto locativo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Trasmissione modulo-domanda.**

Con la legge n. 40 del 31.12.2007, all'art. 3-comma 20-, la Regione Puglia ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di regularizzazione del rapporto locativo, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei confronti di quanti li occupino senza titolo, alla data del 30 novembre 2004 e che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore.

Com'è noto, la legge in questione prevede, tra l'altro, che alle stesse condizioni, possono chiedere la regularizzazione anche coloro i quali hanno ottenuto in concessione l'alloggio di erp in forma provvisoria, eventualmente a titolo di custodia.

Tutto ciò premesso, questo Istituto, d'intesa con il Comune di Brindisi, al fine di consentire di regularizzare la vs/ situazione alloggiativa, con la presente, in allegato, invia modulo-domanda che, debitamente compilato e firmato, dovrà essere presentato dalla S.V. a questo Istituto per i successivi adempimenti.

In caso di inottemperanza, trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della presente, questo Istituto provvederà ad avviare le procedure di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo dalla S.V..

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig.Cosimo Cannalire, dipendente di questo Istituto che potrà essere contattato, anche telefonicamente per informazioni e chiarimenti, al n. 0831/225710.

Distinti saluti,

**Il Responsabile Settore  
Patrimonio-Casa del Comune di Brindisi  
Dott. Arch. Valerio Costantino**

**Il Responsabile Settore Inquilinato Iacp  
Dott.Franco Stasi**

9

# Posteitaliane

## Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0605 - Mod. 23 VP - MOD. 01304 (ex VM4023) - S.L. [3] Ed. 07/05



**A. R.**

*postaprioritaria*

**Da restituire a**



# Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

19831243090

Numero

8

BRINDISI

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

111010804548 0

DISANTANTONIO LUCIANO

VIALE ARNO

72100 BRINDISI

38 A 29

C.A.P. \_\_\_\_\_ L.

*Spazio per il ricevente*

Firma per esteso del ricevente  
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata